Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2025/57/0024 del 24/01/2025

Oggetto: LLPP EDP 2024/031 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - OPERE EDILI. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 300.000,00 (CUP: H92H23000630004- CUI: 00644060287202400031). SECONDO I C.A.M. (DM 10 23 GIUGNO 2022). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL CAPO SETTORE LLPP
Lavori Pubblici

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 685 del 19/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - opere edili”, dell’importo complessivo di € 300.000,00, da finanziarsi con fondi propri;

VISTO il verbale di validazione del progetto datato 18/11/2024 e sottoscritto dal Responsabile Unico di Progetto ing. Claudio Rossi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO, su decisione del Responsabile Unico di Progetto, vista anche la circolare del MIT n. 298 del 20/11/2023 e il parere Anac 13/03/2024 n. 13, di procedere, per l’affidamento di che trattasi, con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, considerando tale procedura più efficace ed efficiente per i seguenti motivi:

• questa Stazione Appaltante non è dotata di un Elenco degli Operatori economici da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 50 D.LGS. 36/2023 ed i tempi necessari per la sua costituzione non sono compatibili con i tempi necessari per l’affidamento del presente dell’appalto;

• la procedura negoziata di cui all’art. 50 d.lgs. 36/2023 , stante quanto sopra precisato, si deve svolgere in due distinte fasi procedimentali (indagine di mercato previa pubblicazione di un avviso per selezionare i concorrenti da invitare alla gara e successivo invito alla gara e suo svolgimento), mentre la procedura aperta si svolge in un’unica fase e questo la rende preferibile nell’ottica della maggior speditezza e celerità della procedura di affidamento abbinata alla massima salvaguardia del preminente interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile di operatori economici, comportando, altresì, una riduzione degli adempimenti amministrativi sia per gli operatori economici sia per i funzionari della stazione appaltante;

• della possibilità di attuare l’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023 che semplifica e velocizza la complessa fase di verifica della documentazione amministrativa, norma e conseguente semplificazione, invece, non applicabile ove si ricorra alla procedura negoziata;

• per quanto sopra esposto, è più efficacemente perseguito il principio del risultato, garantendo la massima concorrenza tra gli operatori economici e nel contempo gli obiettivi di accelerazione delle procedure di affidamento stabiliti dal legislatore;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art. 14, c. 4 Dlgs. 36/2023, il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico è basato sull’importo totale pagabile, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;

- ai sensi dell’art. 120, c. 9 D.lgs. 36/2023, nei documenti di gara sarà stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino

alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;

- pertanto, l'importo dei sopra citati lavori deve essere computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui all'art. 14 Dlgs. 36/2023;

- sulla base di quanto sopra descritto, il valore globale dell'appalto risulta essere così stimato:

Importo complessivo (oneri compresi)	€ 152.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (oneri compresi)	€ 30.400,00
Valore globale stimato (tenuto conto della facoltà dell'opzione del quinto in aumento)	€ 182.400,00

RITENUTO, altresì, su decisione del Responsabile Unico di Progetto, di procedere con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 108, c.1, D.Lgs. 36/2023), in quanto detto criterio è più idoneo al rispetto delle esigenze di celerità ed economicità della specifica procedura, tenuto conto che la natura delle soluzioni tecniche previste nell'appalto, puntualmente descritte e determinate negli elaborati di progetto, non necessita di apporti innovativi/migliorativi da parte dei concorrenti con proposte differenziate.

DATO ATTO che, sentito il Responsabile Unico di Progetto, in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali/quantitativi stante la natura unitaria dell'intervento e la stretta interconnessione delle lavorazioni previste, e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, rispettando la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 58 sopra citato;

RILEVATO come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

DATO ATTO altresì che si rende necessario integrare lo Schema di Contratto prevedendo che l'appaltatore, prima della stipula del contratto, abbia sottoscritto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto ha individuato il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto che risulta essere il seguente: CCNL Edilizia F012, F015, F018, codice ATECO: 41.20.00 – costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al momento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere e, qualora in futuro dovesse verificarsi, si procederà ai sensi del comma 5 del citato art. 90;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023, nonché dall'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- Ing. Claudio Rossi, quale Responsabile Unico di Progetto e direttore dei lavori per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n.2024/0685);
- geom. Simone Berto quale direttore operativo;

VISTO

- l'art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l’allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all’art. 100, c. 4, del Codice;
- la delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”, in merito al contributo di gara;

DATO ATTO che

- il valore globale stimato dei lavori, tenuto conto della facoltà dell’opzione del quinto, ammonta a € 182.400,00, ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 250,00 che verrà impegnata con successivo provvedimento;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il CIG sarà acquisito prima della pubblicazione del bando di gara;

DATO ATTO che si rende necessario sostituire l'*ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali* aggiornandolo con le disposizioni di cui art. 126, d.lgs. 36/2023, così come segue:

"Art. 4 – Tempo utile, penali e premio di accelerazione.

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall’Appaltatore è fissato in - 365 - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c.

Penali: La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 121, commi 8 e 9 D.lgs n. 36/2023, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui all’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 il risarcimento all'Appaltatore sarà quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto all’appaltatore, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento certifichi che l’esecuzione dei lavori è conforme alle obbligazioni assunte, un premio di accelerazione, secondo le seguenti modalità:

- in misura pari all'1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, fino ad un massimo dello 0,5% dell'importo netto contrattuale, per una riduzione compresa tra il 5 e il 10 per cento del termine previsto per l’ultimazione dei lavori;

- in misura pari all'1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, fino ad un massimo dell'1% dell'importo netto contrattuale, per una riduzione superiore al 10 per cento del termine previsto per l’ultimazione dei lavori.

Non è riconosciuto il premio di accelerazione in caso di riduzione del termine previsto per l’ultimazione dei lavori inferiore al 5 per cento."

VISTO

- gli artt. 17 e 14 del D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 57, c. 2 del D. Lgs. 36/2023;

D E T E R M I N A

1. che l'oggetto del contratto sono i lavori di "manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - opere edili";
2. di modificare lo schema di contratto per quanto riportato in premessa;
3. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto (approvati con delibera di G.C. n. 2024/0685 e modificati con il presente atto) e, in particolare, l'importo lavori di € 152.000,00 viene scisso in € 150.425,80 da assoggettare a ribasso (di cui € 43.639,20 per costi della manodopera) ed in € 1.574,20 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza; ai sensi dell'art. 41, c. 14, D.lgs. 36/23 i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Si richiama in merito il parere n. 2154/2023 del MIT e la delibera ANAC, n.528 del 25.11.2023;
4. che per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dei lavori si procederà previo esperimento di procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. 36/2023) e il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice, saranno escluse automaticamente;
5. di procedere con la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, c.3 del D. Lgs. 36/2023;
6. che relativamente alle opere da eseguire, sulla base di quanto riportato negli elaborati progettuali, validati dal Responsabile Unico di Progetto e approvati con delibera di G.C. n. 2024/0685, la categoria prevalente è OG1 - importo lavori € 152.000,00;
7. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 100, 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e dei seguenti requisiti necessari dell'offerta di cui all'art. 57 D.lgs. 36/2023, e a tal proposito sono richiamati analogicamente i requisiti necessari di cui all'art. 47, c. 4, DL 77/21 (al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate):

 - essere in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

 - impegno a destinare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto all'occupazione giovanile

 - impegno a destinare una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto all'occupazione femminile (in considerazione della specifica natura del settore di riferimento tenuto conto delle ultime rilevazioni ISTAT);

8. che l'impresa dovrà possedere adeguati requisiti di qualificazione ai sensi della vigente normativa. Ai fini della partecipazione alla gara è sempre necessario il possesso di attestazione SOA da parte dei concorrenti, in applicazione del disposto di cui all'art. 100, c. 4, D.lgs 36/2023, stante che la presente procedura di aggiudicazione riguarda un appalto di lavori di importo superiore ai 150.000 euro
9. in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al momento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere e, qualora in futuro dovesse verificarsi, si procederà ai sensi del comma 5 del citato art. 90;

10. l’aggiudicatario dovrà rispettare, relativamente alle categorie di lavorazioni indicate nel capitolato d’oneri, i criteri ambientali minimi contenuti del DM 23 giugno 2022;
11. che l’opera è appaltabile;
12. che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa (art. 18, c. 1 D.Lgs. 36/2023), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario;
13. ai sensi degli artt. 15 e 114 del Dlgs 36/2023, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento sono individuati:

 - Ing. Claudio Rossi, quale Responsabile Unico di Progetto e direttore dei lavori, che fornisce l’attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 1, c. 2 dell’Allegato II.14 del Dlgs 36/2023;

 - geom. Simone Berto, quale direttore operativo;

14. di dare atto che la somma relativa al contributo di gara di € 250,00 a favore dell’ANAC sarà impegnata con successivo provvedimento.

24/01/2025

Il Capo Settore LLPP
Danilo Guarti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa